

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1064

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1994

Modifica parziale del regime delle quote latte

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di assimilare la legge 26 novembre 1992, n. 468, al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, anche se in modo inadeguato sia rispetto al regolamento citato che alla reale struttura zootecnica lattiera nazionale, impone di porre agli atti un disegno di legge che consenta, laddove si determinano azioni tese a ridurre la sola quota B, di impedire

tale azione. Infatti, sarebbe estremamente penalizzante per la nostra riforma parziale del sistema latte, laddove la Comunità europea attiva con il regolamento citato un nuovo periodo di sette annualità del regime quote, su basi innovative e che consentirebbero una riforma sostanziale di un sistema che ha dimostrato di essere fallito per l'applicazione attuata in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis - 1. Ai fini di realizzare l'esatta rispondenza delle quote complessive assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-96 l'EIMA apporta le riduzioni di quota necessarie con le seguenti modalità:

a) in via preliminare vengono cancellate dal bollettino le quote A assegnate a titolari che non sono in produzione diretta del latte. A tal fine l'EIMA si attiverà per acquisire, dai produttori in attività, una autocertificazione della quantità prodotta nel 1993-94 supportata da dichiarazione del primo acquirente e dalla associazione produttori latte di riferimento laddove il produttore ne risulti iscritto. In caso di infedele dichiarazione si applica, ferme restando le altre sanzioni, anche una riduzione della quota pari al doppio della quantità dichiarata e non prodotta.

b) ove necessario, dopo l'applicazione della lettera a) vengono altresì ridotte, in misura proporzionale alla quota A assegnata, le quote B con esclusione per le quote assegnate a produttori le cui aziende sono ubicate nella zona montana di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le quote assegnate a produttori le cui azienda sono ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva 75/268/CEE non possono essere utilizzate per la compensazione con altra azienda ubicata al di fuori della zona di cui trattasi. La riduzione della quota B, deve risultare calcolando una percentuale sulla quota A assegnata che, proporzionalmente deve incrementare la quota A medesima. Al termine del calcolo ai produttori verrà assegnata in modo definitivo la quota così ricalcolata.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. A partire dal periodo 1995-96, ai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione in data anteriore alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, ai sensi della normativa comunitaria, e che ne hanno finalizzato l'approvazione mediante attivazione delle strutture connesse, di un piano di miglioramento o di sviluppo zootecnico o di primo insediamento giovani attinente la produzione di latte, è assegnata una quota A corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo per la parte finalizzata. Dopo di ciò per le quote definite si applica il disposto del comma 1».